

CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY**SEZ. I INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA DI SASSARI S.p.A. (codice ABI 5676.2)

Società per Azioni con sede legale ed amministrativa in V.le Mancini, 2 - 07100 Sassari - Tel. 079 221511 Fax 079 221739

R.E.A. C.C.I.A.A. Sassari 103585 Reg. soc. / Cod. fisc. / P. IVA 01583450901

Capitale Sociale €57.775.760,13 i.v. - Riserve e fondi di riserva €139.342.024,31

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n.5387.6

- Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
- Aderente al Consorzio PattiChiari
- Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario –Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie– ADR

Sito internet [Http://www.bancasassari.it](http://www.bancasassari.it) indirizzo e-mail direzionegenerale@bancasassari.it

SEZ. II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Struttura e funzione economica**

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine stabilito, in favore di un terzo (beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti dal credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo i principi e le regole consolidati facenti capo alle norme della Camera di Commercio Internazionale (I.C.C.). La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel paese del venditore/esportatore.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- poiché l'operazione di credito documentario o lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi – l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

SEZ. III CONDIZIONI ECONOMICHE**Informativa precontrattuale** €10,00

Imposta di bollo se dovuta sarà applicata, a carico della clientela, nella misura vigente.

- Commissione per ogni informativa *periodica* (causale 303) € 1,06
- Commissione per *altre comunicazioni* relativa alla trasparenza bancaria (causale 304) € 1,06
- Commissione per ogni comunicazione relativa a *modifiche del contratto* (causale 302) € 1,06

Crediti documentari disposti da banche italiane o estere

| | | | |
|---|--------|------|--------|
| - diritto di notifica | €35,00 | | |
| - diritto di modifica ¹ | €35,00 | | |
| - commissione di conferma ² , per trimestre o frazione | 0,3% | min. | €35,00 |
| - commissione di trasferimento | 0,4% | min. | €35,00 |
| - commissione di utilizzo | 0,3% | min. | €35,00 |
| - commissione di accettazione o pagamento dilazionato: | | | |
| - accettazione crediti export 1 mese | 0,375% | min. | €40,00 |
| - accettazione crediti export 2 mesi | 0,375% | min. | €40,00 |
| - accettazione crediti export 3 mesi | 0,5% | min. | €40,00 |
| - accettazione crediti export 4 mesi | 0,625% | min. | €40,00 |
| - accettazione crediti export 5 mesi | 0,750% | min. | €40,00 |
| - accettazione crediti export 6 mesi | 1,0% | min. | €40,00 |
| - spese per documenti con riserva | €50,00 | | |
| - richieste d'esito, solleciti, fax telefonate | €20,00 | | |
| - spese per invio documenti a banche | | | |
| - Italia | €15,00 | | |
| - altri paesi | €20,00 | | |

Crediti documentari disposti dalla Banca di Sassari su Italia o estero, non confermati dalla banca notificatrice³

| | | | |
|--|--------|------|--------|
| - commissione di apertura, per trimestre o frazione | 0,4% | min. | €35,00 |
| - commissione di utilizzo | 0,4% | min. | €35,00 |
| - commissione di accettazione o pagamento dilazionato: | | | |
| - accettazione crediti import 1 mese | 0,525% | min. | €40,00 |
| - accettazione crediti import 2 mesi | 0,775% | min. | €40,00 |
| - accettazione crediti import 3 mesi | 0,9% | min. | €40,00 |
| - accettazione crediti import 4 mesi | 1,150% | min. | €40,00 |
| - accettazione crediti import 5 mesi | 1,4% | min. | €40,00 |
| - accettazione crediti import 6 mesi | 1,650% | min. | €40,00 |

Per periodi superiori a 6 mesi verrà applicata una commissione aggiuntiva dello 0,25% per ogni ulteriore mese.

| | | | |
|---|--------|------|--------|
| - commissione di mancato utilizzo | 0,2% | min. | €35,00 |
| - comm.ne per modifica ¹ che non cambia validità ed importo | €35,00 | | |
| - comm.ne per modifiche che cambiano validità ed importo (per trimestre o frazione) | 0,4% | min. | €35,00 |
| - disposizioni irrevocabili di pagamento a favore di terzi impartite dal beneficiario di un credito documentario: | | | |
| - commissioni sull'importo di pagamento | 0,2% | min. | €35,00 |
| - spese swift per apertura credito | €26,00 | | |
| - spese accettazione crediti import | €13,00 | | |

¹ Il diritto di modifica non viene percepito nel caso in cui la variazione comporta l'applicazione di una commissione di importo superiore;² Sarà stabilita volta per volta a fronte di crediti disposti da banche di paesi a rischio.³ Per i crediti documentari disposti dalla Banca di Sassari su Italia o estero, confermati dalla banca notificatrice, verranno inoltre addebitate le commissioni reclamate dalla banca confermantente.

Lettere di credito stand-by su altra banca

| | | |
|--|--------|-------------|
| - commissione annuale | 2,50% | min. €51,65 |
| - spese apertura | €35,00 | |
| - comm.ne per modifica ¹ che non cambia validità ed importo | €35,00 | |
| - comm.ne per modifiche che cambiano validità ed importo (annuale) | 0,4% | min. €35,00 |

SEZ. IV CONDIZIONI CONTRATTUALI**Rinuncia ad opporre eccezioni**

L'operazione di credito documentario è distinta dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possa fondarsi. Tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo la Banca, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nella documentazione relativa all'operazione di credito documentario. In conseguenza di ciò, l'impegno assunto dalla Banca non è soggetto ad azioni od eccezioni da parte dell'ordinante fondate sui rapporti del medesimo con la Banca o con il beneficiario del credito.

Controllo dei documenti

Il controllo dei documenti da parte della Banca è effettuato unicamente al fine di accertare se, nella forma, essi appaiano conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

Analogamente la Banca non è tenuta a verificare le caratteristiche (peso, quantità, imballaggio, ecc.) della merce indicata in un qualsiasi documento.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche.

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Legge applicabile e Foro competente

L'operazione di credito documentario ed il mandato conferito dal cliente alla Banca sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca, la competenza territoriale spetterà in via elettiva ed alternativa, ma non esclusiva, oltre che all'autorità giudiziaria designata dagli artt.18, 19 cod. proc. civ., anche all'autorità giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della banca ovvero una qualsiasi dipendenza della banca.

Qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art.1469 bis, secondo comma, cod.civ. il Foro competente risulta essere quello stabilito dalle vigenti disposizioni del codice di procedura civile e delle altre disposizioni di legge in vigore.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

SEZ. V LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**Apertura**

Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by Letter of Credit, e cioè quando la banca emittente, su istruzioni dell'ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)

Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle regole "Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU contenute nella Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.

Modifica

Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il beneficiario ha accettato le modifiche proposte.

Prestazione prevista del credito

Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" salvo buon fine i fondi al beneficiario in attesa che la banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.

Rischio paese

Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato paese (per cause politiche, calamità naturali etc.).

Utilizzo

E' il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.